



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 191/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “ITALIA 2”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(PROC. 2685/SM-MZ)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sul documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’art. 34, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che impegna le emittenti televisive e le emittenti radiofoniche a non trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Dalle risultanze del monitoraggio d’ufficio, acquisite al prot. AGCOM n. 0022633 del 29 marzo 2017, è stato rilevato che nel corso degli episodi del programma “*Shameless*” mandato in onda nel periodo dal 3 al 10 febbraio 2017, tra le 14:30 e le 15:30, circa dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Italia 2*”, fornito dalla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno, n. 8, sono stati trasmessi, contenuti volgari, a sfondo sessuale e di violenza suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in assenza di idonei accorgimenti tecnici atti ad escluderli dalla visione o dall’ascolto di tali programmi.

In data 04 maggio 2017 con atto cont. n. 6/17/DCA (numerazione poi corretta in cont. n. 9/17/DCA da AGCOM per mero errore materiale a mezzo PEC con prot. n. 0030771 del 10 maggio 2107) l’Autorità ha accertato e contestato, con atto notificato in data 04 maggio 2017, alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “R.T.I.” o “Società”), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “*Italia 2*”, la presunta violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto i contenuti monitorati sono stati ritenuti nocivi ad un pubblico di minori.

2. Deduzioni della Società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0034194 del 26 maggio 2017, R.T.I. afferma che la propria struttura è dotata di una “Direzione Documentazione e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Analisi Istituzionale-Analisi Tv” responsabile della diffusione e del rispetto della normativa a tutela dei minori. Tale Direzione vigila su pianificazione, programmazione e valutazione dei contenuti, evidenziandone al contempo possibili criticità ed inoltre, supportando Redazioni e Produzioni si occupa anche dell’assegnazione della segnaletica (i c.d. bollini) e, in casi specifici, dell’inserimento di avvertenze ulteriori a quelle generalmente fornite (ad esempio *voice-over* all’inizio dei programmi).

Nel caso di “*Shameless*”, la serie è stata ritenuta dall’emittente potenzialmente nociva e quindi il titolo è stato classificato come tale con una valutazione estesa automaticamente a tutti gli episodi e le edizioni del telefilm; la Direzione di rete competente ha quindi fornito l’indicazione di procedere all’inserimento della *voice-over* all’inizio del programma per l’attivazione, a richiesta, del *parental control* e del c.d. *bollino rosso* in sovraimpressione per tutta la durata della trasmissione.

Lo strumento del *parental control* viene attivato tramite un *software* chiamato “Locandina” che si basa sulle indicazioni fornite ogni settimana dalla Direzione di rete competente e che contiene l’elenco dei programmi trasmessi giorno per giorno con il dettaglio degli orari, della durata e di tutte le informazioni utili ad una classificazione; in questa fase vengono anche attribuiti il *rating* (libero da divieti, per tutti, visione accompagnata, VM14/nocivo, ecc.) e i c.d. bollini (verde, giallo, rosso intermittente, rosso fisso).

R.T.I. afferma che se il *rating* del programma è ritenuto VM14, vengono inserite informazioni specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle di altri programmi, ossia il cartello di avvertimento prima dell’inizio della trasmissione, il bollino rosso e il comando che prevede l’attivazione del criptaggio.

Poiché le informazioni sono tante possono occorrere degli errori nell’inserimento dei dati nella c.d. Locandina, da cui il *parental control* attinge le informazioni per attivarsi, benchè, sottolinea R.T.I., tale *software* sia distinto da quello che attiva il cartello iniziale con *voice-over* e il bollino, in modo che in caso di disguido, come avvenuto con “*Shameless*”, almeno queste informazioni siano sempre rese disponibili al pubblico.

La Società afferma che la difettosa attivazione del *parental control* in questo caso è da ricondursi all’errore umano e/o malfunzionamento del software preposto, escludendo la dolo della propria condotta; a tal proposito R.T.I. afferma che sta procedendo a verifiche tecniche per introdurre miglioramenti tecnologici più opportuni.

In ultimo, R.T.I. chiede all’Autorità di disporre l’archiviazione o comunque di applicare, in caso di sanzione, il minimo edittale per la violazione contestata.

Con successiva nota integrativa (prot. 0063879, del 15 settembre 2017), la Società ha inoltre comunicato a questa Autorità di aver posto in essere una serie di attività atte a prevenire eventuali nuovi malfunzionamenti del sistema di *parental control*. In particolare ha dato corso ai processi necessari per la modifica del sistema, in modo da



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consentire, in qualsiasi ipotesi di mancata attivazione automatica del *parental control*, l'avvio tempestivo del sistema stesso mediante intervento manuale in sede di emissione del segnale. Ciò consentirà, accanto ad un adeguato sistema di monitoraggio in tempo reale delle emissioni, di porre immediato rimedio ad eventuali inconvenienti accidentali degli strumenti hardware e software che gestiscono il *parental control*, in relazione a ciascun programma inserito nei palinsesti. Tale attività di aggiornamento del sistema ha implicato l'effettuazione di *test* su un campione rappresentativo del parco installato di ricevitori DTT in Italia, composto da 21 piattaforme di tv e da 12 tipi di *decoder*. I *test* in discorso sono stati inseriti nei protocolli di certificazione degli apparati e il superamento dei medesimi *test* ha richiesto, tra l'altro, modifiche di nuovi modelli in fase di lancio da parte di importanti case produttrici.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, le giustificazioni presentate dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0034194 del 26 maggio 2017, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- secondo quanto affermato dalla stessa parte, la serie “*Shameless*” è stata catalogata dall'emittente come potenzialmente nociva ad un pubblico di minori e tale classificazione è stata estesa a tutti gli episodi e a tutte le eventuali edizioni della serie; l'emittente, infatti, utilizzando sistemi di segnaletica (cartello di annuncio con voce off, scritta in sovrimpressioni all'avvio del programma e simbolo di color rosso), evidenzia le criticità contenute nelle puntate prese in esame;
- pur preso atto dell'impegno di R.T.I. nel predisporre un'articolata procedura per la catalogazione e messa in onda di programmi protetti da *parental control* e nel promuovere sui propri canali un utilizzo consapevole dei citati dispositivi di blocco dei contenuti nocivi, il *televisione* oggetto di contestazione risulta essere andato in onda solo parzialmente criptato dall'attivazione del *parental control* nei giorni 6, 7, 8 e 10 febbraio 2017 per un totale di quattro puntate, mentre risulta essere mandato in onda completamente sprovvisto di tale sistema di blocco dei contenuti nocivi in data 9 febbraio 2017 per un totale di una puntata;
- i contenuti andati in onda sprovvisti del *parental control* tra le 14.30 e le 15.30 circa hanno mostrato un alto livello di verosimiglianza con riferimento sia alle modalità di rappresentazione dei contenuti, sia alle modalità di rappresentazione dei personaggi, sia all'ambientazione delle scene; tali contenuti analizzati mostrano reiterati ed espliciti atti sessuali (per esempio il rapporto sessuale tra suocera e genero sotto gli occhi della fidanzata oppure una scena ritraente un atto di sesso orale nella puntata del 9 febbraio), scene di violenza legate a particolari tematiche psicologiche, come l'accettazione della propria o dell'altrui omosessualità, tentativi di omicidio messi in atto da minori ai danni di coetanei, unitamente ad un generale linguaggio scurrile e volgare;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la circostanza per la quale i fatti oggetto di contestazione sono stati generati - secondo quanto riferito dall'emittente - da un guasto tecnico e sono avvenuti indipendentemente dalla volontà dell'emittente, che peraltro ha successivamente posto in essere una serie di attività volte a prevenire eventuali nuovi malfunzionamenti del sistema di *parental control* di cui si tiene comunque conto ai fini della valutazione dell'entità della sanzione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente (cfr. per es. delibera n. 7/15/CSP), rilevando solo in parte il fatto che le avvertenze riguardanti la natura del prodotto in onda (bollino rosso fisso, cartello di avvertimento visivo ed acustico) siano state fornite ai telespettatori per tutta la durata di ogni singola puntata;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi e qualora questi ultimi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 9/17/DCA/N°PROC2685/SM-MZ del 4 maggio 2017 in merito alla violazione da parte della società R.T.I. Reti televisive Italiane S.p.A. delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del programma "*Shameless*" nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2017 del programma "*Shameless*" nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 37.500,00 (trentasettemila/500), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi media tenuto conto della fascia oraria di messa in onda (al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) e del fatto che, nonostante il malfunzionamento del sistema tecnico di attivazione automatica del *parental control*, è comunque risultato funzionante il sistema di segnaletica (cartello di annuncio con voce *off*, scritta in sovrimpressione all'avvio del programma e simbolo di color rosso). Va altresì tenuto conto che le puntate del 6, 7, 8 e 10 febbraio sono andate in onda parzialmente coperte dal *parental control* mentre la sola puntata del 9 febbraio è stata trasmessa interamente senza l'attivazione dello strumento di blocco dei contenuti nocivi ad un pubblico di minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società ha dichiarato di procedere alle verifiche tecniche del caso, allo scopo di introdurre i miglioramenti tecnologici più opportuni e di evitare il ripetersi di una problematica simile a quella oggetto di contestazione. R.T.I ha ribadito il suo impegno a favore dell'uso del *parental control* dichiarando di avere al suo interno un'apposita struttura atta a classificare la tipologia dei programmi da trasmettere e di promuovere tale strumento di blocco dei contenuti attraverso periodiche campagne pubblicitarie.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori. Va da questo punto di vista tenuto conto che la Società ha mostrato di collaborare efficacemente all'istruttoria, peraltro ponendo in essere una serie di azioni (documentate in successiva nota integrativa depositata nell'ambito del procedimento), atte a prevenire eventuali nuovi malfunzionamenti del sistema di *parental control*, attraverso specifica attività di aggiornamento del sistema che ha implicato l'effettuazione di test su un campione rappresentativo del parco installato di ricevitori DTT in Italia (poi inseriti nei protocolli di certificazione degli apparati) il cui superamento ha richiesto, tra l'altro, modifiche di nuovi modelli in fase di lancio da parte di importanti case produttrici.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., in base alle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2016, ove risulta una perdita dell'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RILEVATO che, in relazione agli episodi di violazione riscontrati per la messa in onda del programma "*Shameless*" la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 37.500,00 (trentasettemila/500);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Italia 2*", con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 37.500,00 (trentasettemila/500), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 37.500,00 (trentasettemila/500) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 191/17/CSP per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 191/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi